

tre occorre tener presente che in taluni comuni certe tasse non hanno senso; come, per esempio, la tassa sulle aree fabbricabili non può esistere in un piccolo comune di montagna.

Ma un'altra considerazione occorre fare. L'onorevole Matteotti nel suo emendamento vuole subordinare la concessione dei mutui alla applicazione di tutte le tasse. Ora, la conseguenza sarebbe questa, che la Cassa depositi e prestiti dovrebbe fare questa indagine, dovrebbe verificare i ruoli, la esazione, ecc. e dato lo scrupolo che porta la Cassa depositi e prestiti nei suoi accertamenti, essa non concederebbe un sol mutuo ai comuni. Prego l'onorevole Matteotti di non insistere nel suo emendamento e di contentarsi di questi due affidamenti: il primo relativo alle istruzioni che daremo alle Giunte provinciali amministrative, il secondo che anche questo punto sarà preso in esame nel disegno di legge di riforma dei tributi locali che, ripeto anche oggi, ci impegniamo di presentare alla riapertura della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Matteotti, lei mantiene il suo emendamento?

MATTEOTTI. Ritiro la seconda parte e cioè le parole: « e ne dimostri la più rigida applicazione », e ciò per non sollevare maggiori obiezioni, benché io penso che sarebbe assai meglio questa specie di controllo e di intervento, che non concedere mutui soltanto secondo le pressioni del deputato o di altra persona influente che si presenta alla Cassa depositi e prestiti o alla Giunta provinciale amministrativa.

Mantengo però la prima parte. L'osservazione che non in tutti i comuni si possono applicare in fatto tutte le tasse, non ha valore, perchè il mio emendamento si riferisce alla giuridica e generica applicazione di tutte le tasse comunali.

SOLERI, *ministro delle finanze*. Come vuole applicare la tassa esercizio e rivendita alla aliquota massima in un piccolo comune!

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Matteotti nella parte in cui è stato mantenuto, e cioè:

« All'ultimo capoverso aggiungere:

« La concessione di tali mutui è subordinata alla condizione che il comune abbia già introdotte nella loro misura massima tutte le tasse locali conformi al decreto 7 aprile 1921 (tassa famiglia, esercizi, vetture, eccetera) ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

(Non è approvato).

Pongo a partito l'articolo 5.

(È approvato).

Art. 6.

Entro un mese dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni provinciali e comunali devono deliberare circa l'assegnazione e la misura delle indennità di cui sopra, qualora non le abbiano già concesse.

Decorso tale termine, la Giunta provinciale amministrativa, in seguito a reclamo o anche di ufficio, decide circa la obbligatorietà e la misura delle indennità stesse, e provvede, ove occorra, nei modi indicati dai due ultimi comma dell'articolo 2 del decreto luogotenenziale 9 marzo 1919, n. 338.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Inversione dell'ordine del giorno.**

ACERBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO. Chiedo l'inversione dell'ordine del giorno perchè si discuta subito il disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private ».

PIEMONTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIEMONTE. Mi associo alla proposta dell'onorevole Acerbo, che non può non riscuotere il consenso della Camera.

PRESIDENTE. Metto a partito questa proposta d'inversione dell'onorevole Acerbo, a cui si è associato l'onorevole Piemonte.

(È approvata).

**Discussione del disegno di legge: Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private.**

PRESIDENTE. Veniamo dunque al disegno di legge: « Assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle aziende private ».

Se ne dia lettura.

MARTINI, *segretario*, legge: (Vedi Stampato n. 199-A).